

28626



S. 951

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO (PRIMO GRADO)

N. 217403/04 R. G.

Dispositivo n. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Gualtiero MICHELINI

nella causa civile tra:

FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana – in persona del legale rappresentante

cl. dom. in Roma, via Vigliena 2 presso avv. B. Del Vecchio che la rappresenta e difende per delega in atti con avv. F. Carinci e E. Menegatti del foro di Bologna

RICORRENTE

e

ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale della Pubblica Amministrazione – in persona del legale rappresentante

rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, dom. in Roma, via dei Portoghesi 12

RESISTENTE

all'udienza del 26 ottobre 2005 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(DISPOSITIVO)

P.Q.M.

respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
dichiara il diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni;
condanna l'ARAN alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.750, di cui 865 per onorari.

Roma, 26.10.2005

Il Giudice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16.7.2004, regolarmente notificato, la FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana esponeva:

- che l'art. 9 l. 150/00 (recante *"Disciplina della attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*), dopo avere stabilito (co. 1) che *"le amministrazioni pubbliche ... possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa"*, costituito (co. 2) *"da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti"*, prevede (co. 5) che *"negli uffici stampa l'individuazione e la regolazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti"*;
- di essere l'organizzazione sindacale nazionale unitaria dei giornalisti italiani, alla quale aderiscono circa l'80% di essi, negoziatrice e firmataria dei CCNL applicati ai giornalisti dipendenti;
- che, nonostante direttive in proposito del Ministro della Funzione pubblica, diffide inviate al presidente dell'ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione, iniziative sindacali e scioperi, l'ARAN non aveva iniziato le trattative, appunto, relative all'individuazione e regolazione dei profili professionali negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni (CCNQ per i servizi della comunicazione e dell'informazione) e non aveva convocato la FNSI sostenendo che *"il principale ostacolo alla stipulazione dell'ipotesi di accordo ... si è ... riscontrato nell'impossibilità di rinvenire, come richiesto dalla legge 150 del 2000, le modalità di partecipazione al negoziato delle sigle di categoria di giornalisti ... non ... rappresentative nel pubblico impiego"*.

Sostenuta l'erroneità della posizione dell'ARAN in ordine all'applicazione nella fattispecie dei criteri di rappresentatività nel comparto di cui all'art. 43 T.U.

DI ROMA

165/01 e la specialità della norma di cui all'art. 9/5 l. 150/00, la convenivano in giudizio al fine di sentire accertare il proprio diritto a partecipare alle trattative suddette, chiedendo altresì la fissazione di un termine perentorio per l'apertura delle medesime.

Costituendosi in giudizio, l'ARAN concludeva per il rigetto del ricorso, argomentando, appunto, nel senso che il diritto delle organizzazioni sindacali alla partecipazione nelle trattative contrattuali collettive nel pubblico impiego è condizionato alla misurazione della rappresentatività in riferimento al complesso dei dipendenti del comparto, sicché l'eventuale intervento della FNSI dovrebbe eventualmente limitarsi ad una funzione di consulenza, cui peraltro si sono sinora opposte informalmente le altre OO. SS., determinando la non apertura del tavolo contrattuale.

Svolta istruttoria documentale, autorizzato il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e decisa come da dispositivo.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

L'interpretazione dell'avvocatura erariale circa l'ostatività alla partecipazione della FNSI alle trattative relative all'individuazione e regolazione dei profili professionali negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni determinata dal sistema di rappresentatività sindacale nel pubblico impiego stabilita dall'art. 43 T.U. 165/01 non è condivisibile, perché sostanzialmente abrogatrice della norma di cui all'art. 9/5 l. 150/00.

E' vero che tale norma comporta una doppia deroga al sistema generale della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego, imponendo l'ammissione alla contrattazione nella specifica materia di un'organizzazione che non presenta (né appare in concreto nella possibilità di presentare) i requisiti di rappresentatività

richiesti dall'art. 43 T.U. 165/01, e l'ammissione alle trattative per la stipulazione di CCNQ di organizzazione di categoria e non di confederazione; ma è proprio questo lo scopo della norma, desumibile dalla non equivocità del testo, quello di consentire alle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti l'intervento nella specifica e speciale area di contrattazione.

La controversia deve essere, infatti, risolta con la piena applicazione del principio di specialità nella sua portata tradizionale: la norma speciale deroga a quella generale; si ha norma speciale quando una specifica materia viene regolata, per le sue peculiarità, in modo difforme dalla regola generale; la norma speciale non è modificata dalla norma generale successiva.

Nel sistema italiano attuale l'esercizio della professione di giornalista si svolge previa iscrizione al relativo albo professionale; la rappresentatività sindacale dei giornalisti si è sviluppata con la formazione di un sindacato unitario di categoria; la materia presenta svariati profili pubblicistici, regolati normativamente.

Tale quadro è stato tenuto presente e fotografato dal legislatore nel momento in cui, con la legge 150/00, ha regolato organicamente l'attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, chiarendo che, qualora una p.a. si doti di un ufficio stampa, questo deve essere costituito da personale iscritto all'albo dei giornalisti.

Trattandosi di professionalità specifiche e specializzate rispetto alle altre del pubblico impiego, il legislatore ha ritenuto necessario stabilire espressamente il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti nell'ambito di una speciale area di contrattazione per il negoziato collettivo su specifici aspetti del personale facente parte di tali uffici stampa.

Tale disciplina speciale rimane diversa da quella dei professionisti degli enti pubblici iscritti ad albi di cui all'art. 40 T.U. cit. come integrato dall'art. 7/4 l. 145/02, non essendo imposto dal sistema che sia adottata la medesima soluzione per le diverse situazioni speciali.



Neppure il disposto di cui all'art. 9/5 l. 150/00 può ritenersi abrogato o modificato dalla normativa successiva, in quanto, da un lato, il T.U. 165/01 rappresenta la razionalizzazione compilativa della normativa in materia preesistente, e, d'altro lato, in base ai già ricordati principi generali in materia di specialità, la legge generale posteriore non abroga quella speciale anteriore, ove rimangano inalterati i caratteri di deroga alla norma generale che costituiscono la *ratio* della norma speciale.

Le considerazioni dell'ARAN, infine, circa la necessità di evitare il fenomeno della c.d. giungla normativa appaiono, nella fattispecie, valutative, in quanto la scelta legislativa concreta si è chiaramente orientata in un senso diverso (come, del resto, evidenziato nelle raccomandazioni e direttive ministeriali in atti), e non sono ravvisabili nel dato legislativo positivo profili di illegittimità o di incoerenza costituzionale.

Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto, con conseguente declaratoria del diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni.

La fissazione di termine perentorio a tale fine non appare in questa sede immediatamente praticabile, trattandosi di procedure collettive la cui tempistica dipende da circostanze esterne ed ulteriori.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Questi i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 26 ottobre 2005



IL GIUDICE
Gualtiero MICHELINI

Depositato in Cancelleria
Roma, li. 26.10.2005.....



IL CANCELLIERE C2
Benedetta Molitosa

Handwritten notes and initials in the bottom left corner.